

TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Fallimentare

Istanza di liquidazione del patrimonio

ex art. 14 - ter e segg. Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

* * *

Ill.mo Presidente,

il sig. **Gianfranco Iannelli** (C.F. NNLGFR63P14E068E) nato il 14.09.1963 a Gizzeria (CZ) e residente a Fagnano Olona (VA), via Rossini n. 20, rappresentato e assistito dall'Avv. Pasquale Lacalandra (C.F. LCLPQL75P21C975I) con studio in Milano, Piazza della Repubblica n. 5, pec: pasquale.lacalandra@milano.pecavvocati.it, tel.: 02-22222310 e fax: 02-45550251, giusta delega in calce al presente atto,

PREMESSO CHE

- il sig. Gianfranco Iannelli (di seguito anche "Debitore" o "Istante") si è venuto a trovare in una situazione di sovraindebitamento non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3 del 27/01/2012;
- in seguito all'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata presso la Camera di Commercio di Varese, veniva nominata la dott.ssa Gaia Werthhammer in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento;
- il sig. Gianfranco Iannelli con la presente procedura intende chiedere ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, l'apertura della liquidazione totale di tutti i propri beni ed ha provveduto a produrre presso lo studio dell'OCC nominato, la documentazione prevista dall'art. 9 commi 2 e 3 l. 3/2012,

nonché l'inventario di tutti i beni.

* * *

Indice:

1) Requisiti di ammissibilità (art. 7 l. 3/2012)

2) Le cause del sovraindebitamento

3) Il passivo e l'attivo del debitore

4) In ordine all'indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori così come previsto dall'art. 14 ter lettera d), L. 3/2012

5) Conclusioni

* * *

1) Requisiti di ammissibilità (art. 7 l. 3/2012)

La presente procedura di sovraindebitamento è stata promossa in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della L. 3 del 2012 e successive modifiche.

Il sig. Gianfranco Iannelli, come potrà attestare l'OCC:

a) è in *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6, co. 2 lett. a);

b) non è soggetto alle procedure concorsuali previste dall'art. 1 della L.F. e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

c) non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. 3/2012.

2) Le cause del sovraindebitamento

Il sig. Gianfranco Iannelli fin dal 2002 è stato titolare di una ditta individuale di installazioni di impianti idraulico-sanitari, la Idroterm di Iannelli Gianfranco (doc. 1 visura Idroterm di Gianfranco Iannelli).

A partire dal 2008 la suddetta attività imprenditoriale ha subito una forte contrazione dei ricavi a causa della crisi economica, con la conseguenza che le entrate ridotte e gli insoluti dei clienti non hanno consentito al sig. Iannelli di corrispondere regolarmente le imposte e di pagare le obbligazioni contratte.

Tale situazione di crisi, protrattasi nel tempo, non ha permesso all'Istante neanche di tener fede agli ulteriori piani di rientro concordati con i creditori per i debiti scaduti, dovendo contestualmente sostenere gli ordinari costi derivanti dal continuo esercizio dell'attività d'impresa. È per tale motivo che l'Istante, al fine di evitare un aumento dell'esposizione debitoria, nel gennaio del 2018 ha chiuso l'impresa Idroterm di Iannelli Gianfranco (doc. 2 certificato di cessazione attività del 31.01.2018), ed ha iniziato a lavorare come dipendente per la società Centro caldaie Bove (doc. 3).

Il Debitore attualmente risiede unitamente alla moglie, la sig.ra Silvia Colombo, al figlio maggiorenne ed al suocero pensionato, sig. Colombo Gioacchino, nella casa di proprietà di quest'ultimo (doc. 4 stato di famiglia).

Si precisa che il figlio studente universitario, sig. Davide Iannelli, al fine di non gravare sui genitori che vertono in difficoltà economiche, ha iniziato a lavorare come dipendente a tempo indeterminato dal marzo 2018 e con il proprio stipendio provvede a pagare gli studi universitari.

3) Il Passivo e l'Attivo del Debitore

Il passivo è così costituito:

Il sig. Gianfranco Iannelli deve corrispondere l'importo di € **219.588,24** circa (o l'importo che meglio potrà essere accertato dall'Organismo di Composizione della Crisi) nei confronti dei seguenti creditori:

- FOTIR SRL:€ 116.666,6
(di cui € 114.513,60 come corrispettivo per fornitura nei confronti del creditore e € 2.135,00 a titolo di spese legali per il decreto ingiuntivo n. 2719/2018 del 12 Dicembre 2018, doc. 5 Decreto ingiuntivo. In data 1.03.19, in seguito all'istanza di fallimento proposta da Fotir s.r.l. contro la Idroterm del sig. Iannelli ed alla successiva dichiarazione di rinuncia per assenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.f. da parte del creditore, il Tribunale di Busto dichiarava il non luogo a procedere (doc. 6 provvedimento Trib. Busto Arsizio - proc. Prefallimentare r.g. 28 2019);
- Agenzia delle Entrate Riscossione:.....€ 92.816,86
(doc. 7a dichiarazione di adesione def. agevolata gennaio 2018 e doc. 7b prospetto definizione agevolata 2019);
- Agenzia delle Entrate:.....€ 7.879,63
Doc. 8 (accertamento Agenzia delle Entrate - codice atto n. 34215881714)
- Inps..... € 1.335,15
(doc. 9 avviso di addebito notificato in data 5.02.2019);
- Unipol Assicurazioni S.p.A.....€ 740,00
(doc. 10 sollecito pagamento Unipol Assicurazioni S.p.a.)
- Inail.....€ 150,00

(doc. 10-bis diffida ad adempiere del 03.05.2019)

L'Istante è altresì garante per il finanziamento di € 41.539,32 concesso dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. alla sig.ra Colombo, la quale provvede regolarmente a corrispondere le rate di € 511,00 ed il cui residuo ammonta ad € 35.010,97 (doc. 11a contratto di finanziamento n. 1769878 e doc. 11b piano ammortamento). Il suddetto finanziamento non dovrà essere liquidato all'interno della procedura, in quanto continuerà ad esser pagato regolarmente dalla moglie del Debitore.

Il sig. Iannelli dichiara inoltre che le spese mensili a lui spettanti, necessarie per il sostentamento proprio e della propria famiglia possono essere quantificate circa in € 1.100,00 (doc. 12 prospetto delle spese pro quota spettanti all'Istante). A tal riguardo si precisa che alle spese familiari concorrono sia la moglie con il proprio stipendio di € 1.400,00 circa (con il quale provvede ad adempiere anche alle proprie obbligazioni personali ammontanti ad € 750,00) sia il suocero del sig. Iannelli con la pensione di € 1.300,00 circa (con la quale provvede a sostenere le continue cure mediche).

L'attivo è così costituito:

L'Istante dichiara di avere uno stipendio mensile netto pari ad € 1.500,00 (doc. 13 – buste paga di ottobre e novembre 2018 e doc. 14 dichiarazione dei redditi 2014- 2015-2016-2017-2018).

E' inoltre comproprietario per 1/3 del bene immobile:

- sito in via Piave n. 5 del comune di Gizzeria (CZ) identificazione catastale: categoria A/4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita € 119,82; foglio n. 11, particella 563 sub. 3.

Il valore attribuito all'appartamento, in seguito alla perizia di stima

immobiliare effettuata dall'ing. Pasquale Torchia in data 30.08.2017, ammonta a € 45.500,00, pertanto il valore della quota intestata all'Istante è pari ad € 15.166,66 circa. (Doc. 15 perizia stima immobiliare)

Al fine di liquidare l'importo di 15.166,66 euro corrispondente alla quota dell'immobile di cui è titolare il sig. Iannelli, il sig. Davide Iannelli, figlio dell'Istante, si impegna con il presente atto ad acquistare tale porzione dell'immobile sito in Gizzeria entro il 31 gennaio 2023 (doc. 25 impegno di acquisto del sig. Davide Iannelli). Il tempo richiesto per perfezionare l'acquisto è finalizzato a consentire al promittente acquirente di maturare un periodo lavorativo tale da poter accedere ad un prestito ed aiutare così il proprio padre.

L'istante è titolare dei seguenti beni mobili:

- autovettura Daimlerchrysler co jeep targata DM727TP (doc. 16 libretto di circolazione e come emerge da visura al PRA consegnata alla dr.ssa Werthhammer);
- polizza Fondo Pensione n. 22236835 stipulata con Alleanza Assicurazioni S.p.A. (doc. 17);
- titolare del conto corrente n. 1000/7797 presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo, la cui documentazione è stata già consegnata alla professionista nominata in qualità di Occ;
- con riguardo agli ulteriori beni mobili presenti nell'abitazione del Debitore (letto, tavolo da cucina, sedie, armadio, guardaroba, il frigorifero e gli altri beni indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi) si fa presente in primo luogo che

non sono di esclusiva proprietà del Debitore e che comunque rientrano nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. e pertanto sono impignorabili.

In seguito all'instaurazione della presente procedura, oltre ai crediti che dovranno essere precisati dai creditori ai sensi dell'art. 14- *septies* e *octies*, sorgono in capo all'Istante gli ulteriori debiti relativi al:

- compenso del professionista nominato quale OCC;
- compenso del Liquidatore dei beni ex art. 14 – *quinquies*;
- compenso del legale del debitore, l'Avv. Pasquale Lacalandra, che sin da ora viene determinato nell'importo di € 2.300,00 oltre spese e oneri di legge.

4) In ordine all'indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori così come previsto dall'art. 14 ter lettera d), L. 3/2012

Il Debitore dichiara di aver cessato il 31.01.2018 la propria attività imprenditoriale al solo fine di evitare un aumento dell'esposizione debitoria.

Il sig. Gianfranco Iannelli dichiara inoltre di non aver posto in essere altri atti dispositivi del proprio patrimonio e che non vi sono atti di disposizione impugnati dai creditori.

5) Conclusioni

L'Istante con la presente procedura intende mettere a disposizione i beni immobili e mobili a sé intestati al fine di poter far fronte, in base alle proprie possibilità, ai debiti sorti per i motivi già esposti.

La decisione di chiudere l'attività imprenditoriale e di intraprendere un lavoro come dipendente, in caso di apertura della procedura ex art. 14 ter della l. 3/2012, consentirebbe di corrispondere ai creditori, per i prossimi 4

anni, la somma di 400,00 € mensili, e di liquidare anche la quota di proprietà dell'unico bene immobile a lui intestato.

* * *

Tutto ciò premesso, il sig. **Gianfranco Iannelli** come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

- che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 e succ. mod. e conseguentemente:
 - disporre ai sensi dell'art 14 *quinquies* comma 2 lettera b) che: *sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;*
 - nominare un Liquidatore da individuarsi (al fine di contenere le spese della procedura nello stesso OCC dr.ssa Gaia Werthhammer) o in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14-sexies e ss. L. 3/2012;
 - dichiarare, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 l. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, privilegio o

	ipoteca, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788, 2855 comma 2 e	
	3 del cod. civ.;	
	- fissare un termine, compatibilmente con i tempi necessari alla	
	formazione, da parte del liquidatore, del programma di liquidazione	
	in conformità all'art. 14-novies L. 3/2012;	
	Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione	
	prodotta.	
	Con osservanza.	
	Milano – Busto Arsizio, 13 settembre 2019	
	Avv. Pasquale Lacalandra	
	<u>Allegati:</u>	
	<u>All. A) Procura</u>	
	1. visura Idroterm di Gianfranco Iannelli;	
	2. certificato di cessazione attività;	
	3. contratto di lavoro del sig. Iannelli;	
	4. stato di famiglia;	
	5. Decreto ingiuntivo n. 2719/2018 Fotir s.r.l.;	
	6. provvedimento Trib. Busto Arsizio - proc. Prefallimentare r.g.	
	28/2019;	
	7. dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del gennaio	
	2018 e non adempiuta e prospetto definizione agevolata 2019;	
	8. accertamento Agenzia delle Entrate - codice atto n.	
	34215881714;	
	9. avviso di addebito Inps notificato in data 5.02.2019;	
	9	

